



**MEDIAMARKET S.p.A.
PROTECTION HARD DISK**

**ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE
n° AXEMWHD18**

Set informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

15.11.2025

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXERIA Francia: registrata al RCS di Lione al n. 352 893 200, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011

Prodotto: PROTECTION HARD DISK

n° AXEMWHD18

GIUGNO 2025 - DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Questo documento informativo fornisce una sintesi delle garanzie assicurative e delle principali esclusioni di polizza. Le informazioni complete su questa polizza sono disponibili su richiesta nei punti vendita Mediaworld o online sul sito www.mediaworld.it.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **Protection HARD DISK** è una garanzia che prevede:

- In caso di Danno Materiale Accidentale: il recupero dei dati informatici contenuti nel Bene Assicurato o emissione di un Buono d'Acquisto;



Che cosa è assicurato?

APPARECCHIO ASSICURATO: l'hard disk nuovo, comprensivo degli accessori, acquistato in un punto vendita o sul sito di commercio elettronico a marchio Mediaworld e come risultante dal Documento di Acquisto.

- ✓ **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE:** Evento determinato da danno esteriormente visibile che pregiudichi il funzionamento del bene generato da un Incidente.

Le coperture contrassegnate con il simbolo (verde ✓) si intendono incluse nella polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I Danni Materiali Accidentali causati a parti esterne dell'Apparecchio Assicurato che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture).
- ✗ I Danni Materiali Accidentali di qualsivoglia natura, coperti dalla garanzia legale del costruttore e/o del distributore e/o oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali all'Apparecchio Assicurato causati dal trasportatore.
- ✗ La manutenzione e la pulizia dell'Apparecchio Assicurato (o di uno o più dei suoi componenti) non conforme alle raccomandazioni del costruttore.
- ✗ L'utilizzo di periferiche, di Accessori, o di Consumabili non conforme alle condizioni e norme del costruttore.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali dovuti ad un'attività di programmazione/ regolazione dell'Apparecchio Assicurato da chiunque effettuati anche senza smontare l'apparecchio stesso.
- ✗ I Danni Materiali Accidentali causati da virus introdotti nell'Apparecchio Assicurato.
- ✗ I vizi di fabbricazione, i vizi occulti.



Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia assicurativa è valida per **un unico sinistro** (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della Polizza.

! Nel caso in cui il recupero dati fosse inferiore all'80% dei file totali, si prevede la consegna di un Buono di Acquisto omni-canale il cui valore è pari all'85% del prezzo di acquisto dell'Apparecchio Assicurato, da utilizzare entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione. Il Buono non è cedibile né frazionabile



Dove vale la copertura?

La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, ai fini della liquidazione il Bene Assicurato deve essere disponibile per la presa in carico e la successiva perizia in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio.
- Completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito <https://mediaworldprotection.it> , a partire dal 2° giorno successivo all'acquisto della garanzia assicurativa, seguendo le istruzioni per ricevere l'Attestato di conferma.
- Conservare una copia dell'Attestato di conferma e il Documento di Acquisto.
- In caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia S.r.l., che opera quale intermediario assicurativo, iscritta al RUI nr. B000066743, e su incarico di MediaMarket provvede alla gestione amministrativa del sinistro.
- Non procedere in proprio alla riparazione e non dare incarico per la riparazione ad un centro assistenza di propria scelta.
- Comunicare a SPB, entro 15 giorni, il nuovo numero di serie, marca e modello dell'Apparecchio di



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio assicurato nei punti vendita o sul sito di commercio elettronico a marchio Mediaworld. Sono ammesse tutte le forme di pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE** si perfeziona il giorno dell'adesione per una durata di 24 mesi ed entra in vigore a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna del Bene, se successiva.

La copertura cessa alla sua naturale scadenza, oppure a sinistro liquidato.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo, pertanto si intende automaticamente cessata alla sua naturale scadenza.

ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE HARD DISK

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: PROTECTION HARD DISK

GIUGNO 2025 - DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

AXERIA con sede legale in 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON CEDEX 03, capitale sociale 38.000.000 euro, registrata al RCS di Lione al n. 352 893 200, che agisce in Italia in regime di LPS, soggetto a vigilanza da parte dell'**ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution con sede in Parigi**, Place de Budapest - CS 92459 - Francia. La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa danni in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011. L'Assicurazione è stipulata con la suddetta Società.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 91 CAP, il patrimonio netto di Axaeria S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad 72 961 651€ ed è costituito da capitale sociale per 38.000.000 € ed altre riserve per 34 961 651 €. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Axaeria iard ammonta a 46 316 482 € e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 195%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Axaeria iard ammonta a 18 528 111 € e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 486%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo <https://axeria.fr/en/who-are-we/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP_ documento informativo Precontrattuale.



Che cosa non è assicurato?

Ad integrazione di quanto espresso nel DIP si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il numero di serie dichiarato all'atto della adesione e il numero di serie del prodotto malfunzionante.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
PROTECTION HARD DISK è rivolto ai clienti di MediaMarket, marchio Mediaworld, che in occasione dell'acquisto del bene vogliono garantirlo contro il danno materiale accidentale, aderendo contestualmente all'offerta assicurativa che ha carattere accessorio rispetto all'acquisto principale..	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 82% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Rivolgendosi al servizio reclami di AXERIA, posta : AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON, email : service-reclamations@axeria-iard.fr . Sarà cura dell'Impresa dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'Intermediario	Rivolgendosi al servizio reclami di SPB Italia S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano, e-mail: reclami@spbitalia.it ; fax: (+39) 02.86.31.19.44. Sarà cura dell'Intermediario dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'Assicurato o l'Aderente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma); corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.
PRIMA di RICORRERE all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge nr. 98 del 09 agosto 2013, come vigente).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	La spesa sostenuta per la polizza assicurativa non è detraibile ex art. 15 D.P.R. 917/1986. La prestazione assicurativa di natura indennitaria è esente da tassazione. Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione sono a carico dell'Aderente quale obbligato al pagamento del Premio (tasse incluse) e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla polizza collettiva è facoltativa e onerosa, l'Aderente può sottoscrivere il contratto contestualmente all'acquisto del Bene e copre i Danni Materiali Accidentali secondo le specifiche di seguito riportate.



CODIFICA PER FACILITARE LA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato "in grassetto" i termini ai quali viene dato il significato indicato nell'indice/glossario.

Affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito riportiamo la legenda:

 Che cosa è assicurato?	 Che obblighi ho?
 Che cosa non è assicurato?	 Quando e come devo pagare?
 Quali sono i limiti di copertura?	 Quando comincia la copertura e quando finisce?
 Dove vale la copertura?	 Come posso disdire la polizza?

AVVERTENZA: All'interno del presente documento sono stati inseriti alcune avvertenze con l'intento di evidenziare clausole riportanti oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Box di consultazione

Sono stati inoltre inseriti alcuni Box di consultazione con l'intento di rendere più chiaro ed immediato, anche attraverso esempi illustrativi, il contenuto delle Condizioni di Assicurazione. I box di Consultazione non hanno alcun valore contrattuale ma solo esplicativo, pertanto si raccomanda l'attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione e delle clausole contrattuali a cui gli esempi fanno riferimento.

UN PORTALE WEB UNICO

<https://mediaworldprotection.it>

COMPLETA L'ADESIONE ALLA POLIZZA

a partire dal 2° giorno dall'acquisto della garanzia assicurativa.

DENUNCIA UN SINISTRO

e segui le indicazioni in esso indicate.

*Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **02 86 31 19 71**.*

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	<u>09</u>
<u>1 – SEZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE</u>	<u>12</u>
<u>2 – SEZIONE COMUNE A TUTTE LE COPERTURE</u>	<u>13</u>
<u>3 – IN CASO DI SINISTRO</u>	<u>14</u>
<u>4 – PROCEDURA DI INDENNIZZO</u>	<u>15</u>
<u>5 – NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</u>	<u>13</u>
<u>ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	<u>24</u>

GLOSSARIO

le seguenti definizioni sono riportate nel corpo delle Condizioni di Assicurazione in grassetto.

▪ ACCESSORI/O

Elemento/i complementare/i all' **Apparecchio Assicurato**, fornito in origine dal Produttore al momento dell'acquisto unitamente all' **Apparecchio Assicurato**.

▪ ADERENTE

La persona fisica maggiorenne residente in Italia o la persona giuridica con sede in Italia, purché titolare di carta fedeltà MEDIAMARKET oppure preventivamente registrato sul sito <https://mediaworldprotection.it>, che abbia aderito alla presente assicurazione contestualmente all'acquisto dell' **Apparecchio Assicurato**.

▪ AFFINI

Suocero/a, nuora e cognato/i dell' **Assicurato**.

▪ APPARECCHIO ASSICURATO

L'hard disk nuovo, acquistato dall' **Aderente**, comprensivo degli **Accessori**, in un esercizio commerciale o attraverso i siti di commercio elettronico della **Contraente**, le cui caratteristiche sono riportate nell' **Attestato**.

È parificato all' **Apparecchio Assicurato** anche l' **Apparecchio Sostitutivo**, fornito dal produttore o da MEDIAMARKET all' **Assicurato**, nell'ambito della garanzia del produttore o del venditore.

▪ APPARECCHIO di SCAMBIO

Apparecchio nuovo, identico o isofunzionale avente le medesime caratteristiche funzionali all' **Apparecchio Assicurato**. Il valore dell' **Apparecchio di Scambio** non potrà essere superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato**.

▪ APPARECCHIO SOSTITUTIVO

Bene fornito all' **Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità** in sostituzione dell'Apparecchio Assicurato malfunzionante.

▪ ASSICURATORE / COMPAGNIA

AXERIA, 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON.

▪ ASSICURATO

La persona fisica o giuridica protetta dalla copertura assicurativa, il cui nominativo è stato comunicato in sede di adesione o successivamente con le modalità di cui all'articolo "Modifica del rischio".

▪ ATTESTATO

Attestazione di conferma ricevuta dall' **Assicurato** a completamento della procedura di Adesione, ricevuta via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato, contenente l'identificazione dell' **Apparecchio Assicurato**.

▪ BROKER

SPB ITALIA S.r.l., Socio Unico, Broker Assicurativo con sede in Corso Monforte 52/54 – 20122-Milano, iscritta al RUI nr. B000066743 che, nella qualità, ha intermediato la stipula di polizza collettiva tra il Contraente e l'Assicuratore nell'interesse degli Aderenti/Assicurati.

▪ BUONO DI ACQUISTO OMNI-CANALE o BUONO DI ACQUISTO

Titolo emesso da MEDIAMARKET su indicazione dell' **Assicuratore** riportante l'importo liquidato all' **Assicurato** e da utilizzare entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione presso la rete di vendita della società MEDIAMARKET o tramite il sito online www.mediaworld.it.

Il valore del **Buono di Acquisto** non potrà essere superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato**, al netto di IVA qualora l' **Assicurato** sia titolare di Partita IVA. Il buono non è cedibile né frazionabile.

▪ **CARTA FEDELTA' MEDIAMARKET**

Carta fedeltà rilasciata da MEDIAMARKET ai propri clienti, personale e non cedibile, il cui numero è presente sul **Documento di Acquisto**.

▪ **CATASTROFE NATURALE**

Danni materiali causati dall'intensità anormale di un fenomeno naturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo alluvione, inondazione, frana, fango, siccità, terremoto).

▪ **CENTRO TECNICO**

Centro di riparazione selezionato ed approvato dall'**Assicuratore**

▪ **CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE**

Sezione della polizze disciplina integralmente i rapporti e i patti tra **Assicuratore** ed **Assicurato**.

▪ **CONSUMABILI:**

Componenti dell'**Apparecchio Assicurato** che devono essere rinnovati periodicamente, conformemente alle condizioni del bene e alle indicazioni definite dal produttore.

▪ **CONTRAENTE**

MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico , Via Furlanelli n 69, 240843 Verano Brianza (MB).

▪ **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE**

Danneggiamento esteriormente visibile e generato da **Incidente**, che pregiudica il funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **DECORRENZA E DURATA**

Per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo durante il quale la polizza rimane in corso di validità.

▪ **DOCUMENTO DI ACQUISTO**

Documento (scontrino/fattura) informatico o cartaceo, rilasciato da MEDIAMARKET all'atto dell'acquisto/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e dell'adesione all'**Assicurazione**, dove apparirà l'importo del **Premio**, con evidenza separata rispetto al prezzo di acquisto dell'**Apparecchio** e un codice univoco di attivazione (**numero di contratto**), necessario per il completamento formale dell'adesione.

▪ **GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'**

Garanzia prestata dal venditore per i beni di consumo ai sensi del titolo 3 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n.206 (articoli dal 128 al 135 del codice del Consumo) la cui durata è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

Nel caso di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** da parte di una persona giuridica o di soggetto non consumatore la durata è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **GUASTO**

Malfunzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico **interno all'Apparecchio Assicurato** stesso.

▪ **INCIDENTE:**

Qualsiasi evento improvviso, imprevisto, inevitabile, esterno **all'Apparecchio Assicurato** ed estraneo a fatto dell'**Assicurato**, che costituisce la causa esclusiva del **Danno Materiale Accidentale** subito dall'**Apparecchio** in copertura.

▪ **INCIDENTE ELETTRICO**

Evento che comporta il danneggiamento dell'**Apparecchio Assicurato** in conseguenza di scariche, correnti, surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

▪ **NUMERO DI CONTRATTO**

Codice di attivazione dell'**Assicurazione** rilasciato da MEDIAMARKET al momento dell'acquisto della copertura unitamente al **Documento di Acquisto** e presente sullo stesso; il codice è univoco e consente di completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa sul sito <https://mediaworldprotection.it>

▪ **PARENTI**

Soggetti che discendono da uno stesso stipite sia in linea retta che collaterale entro il sesto grado.

▪ **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della copertura assicurativa.

▪ **POLIZZA COLLETTIVA**

Il documento sottoscritto da **Assicuratore** e **Contraente** che, nel suo complesso, prova l'assicurazione e disciplina i rapporti tra l'**Assicuratore** e il **Contraente** nonché tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**.

▪ **PREMIO**

La/Le somma/e dovuta/e dall'**Aderente** all'Assicuratore, incassata/e dal **Contraente** su delega dell'**Assicuratore**.

▪ **RECLAMO**

Una dichiarazione scritta d'insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati Reclami le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

▪ **SINISTRO**

Evento che può essere oggetto di copertura, alle condizioni espresse nelle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

▪ **TERZI**

Tutte le persone diverse dall'**Assicurato**. Non sono considerati **Terzi** i membri del nucleo familiare dell'**Assicurato** (come risulta da stato di famiglia) nonché i propri **Parenti** ed **Affini** anche non conviventi.

▪ **USURA**

Deterioramento dell'Apparecchio Assicurato conseguenza diretta del normale uso dell'Apparecchio Assicurato con modalità conformi alle indicazioni del Produttore.

▪ **VALORE DELL'APPARECCHIO ASSICURATO**

Il Valore dell'Apparecchio Assicurato è pari al prezzo pagato dall'**Aderente** al momento dell'acquisto del prodotto, così come risultante dal **Documento di Acquisto** rilasciato dal venditore.

Il Valore dell'Apparecchio Assicurato, acquistato contestualmente alla Copertura assicurativa, costituisce il limite massimo per cui la stessa è prestata per tutta la durata della garanzia assicurativa.

1- SEZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

 COSA POSSO ASSICURARE?	<u>1.1 BENI ASSICURATI</u> L'assicurazione, alle condizioni, nei limiti e con le modalità meglio descritte nel prosieguo del presente documento ha ad oggetto i sinistri riguardanti l' Apparecchio Assicurato per il caso di Danno Materiale Accidentale . AVVERTENZA: La protezione assicurativa copre un unico sinistro nel corso di validità della polizza.
 CHE COSA È ASSICURATO IN CASO DI DANNO?	<u>1.2 OGGETTO E LIMITE DELLA COPERTURA – DANNO MATERIALE ACCIDENTALE</u> L' Assicuratore prenderà in carico i costi di recupero dei dati dell' Apparecchio Assicurato che saranno resi disponibili su un Apparecchio di Scambio , con organizzazione ed esecuzione dei relativi e necessari adempimenti, secondo le procedure descritte, per il tramite di SPB ITALIA, a condizione che i Danni Materiali Accidentali : - siano generati da un Incidente , non imputabile ad un uso improprio dell' Apparecchio Assicurato o ad un comportamento negligente dell'Assicurato ; - risultino essere esteriormente visibili e riscontrabili; - siano tali da impedire il corretto funzionamento dell' Apparecchio Assicurato ovvero ne pregiudichino una o più delle sue funzionalità. Nel caso in cui il recupero dei dati fosse inferiore all'80% dei file totali, verrà consegnato all' Assicurato un Buono di Acquisto omni-canale , previa identificazione dell' Assicurato tramite la presentazione del documento d'identità dell' Assicurato o tramite accesso al sito online previa registrazione dell' Assicurato , il cui valore corrisponde all' 85% del prezzo di acquisto dell' Apparecchio Assicurato , al netto di IVA qualora l' Assicurato sia titolare di Partita IVA o persona giuridica. Il Buono d'Acquisto omni-canale potrà essere utilizzato presso la rete di vendita Media World entro 90 giorni di calendario dalla data di emissione; è personale non cedibile né frazionabile. AVVERTENZA: L' Assicurato conferisce mandato al trattamento dei dati contenuti nell' Apparecchio assicurato con la consegna dello stesso, e si assume ogni responsabilità rispetto ai dati ivi contenuti ed alla eventuale presenza di dati sensibili o di proprietà di un terzo soggetto rispetto ai quali si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.
 CHE COSA NON È ASSICURATO IN CASO DI DANNO?	<u>2.3 ESCLUSIONI DALLA COPERTURA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE</u> - i Danni Materiali Accidentali causati a parti esterne dell' Apparecchio Assicurato che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture); - I Danni Materiali Accidentali causati dal mancato rispetto delle regole di manutenzione o uso indicate dal Produttore;

	- i Danni Materiali Accidentali di qualsivoglia natura, coperti dalla garanzia Legale di Conformità; - i Danni Materiali Accidentali imputabili a Guasto o Incidente Elettrico, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti; - il Danno Materiale Accidentale oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore; - i Danni Materiali Accidentali all'Apparecchio Assicurato causati dal trasportatore; - l'utilizzo di periferiche, di Accessori, o di Consumabili non conforme alle condizioni e norme del costruttore; - i Danni Materiali Accidentali dovuti ad un'attività di programmazione/regolazione dell'Apparecchio Assicurato da chiunque effettuati anche senza smontare l'apparecchio stesso; - i Danni Materiali Accidentali a causa dei quali l'Assicurato non possa restituire l'Apparecchio Assicurato; - i Danni Materiali Accidentali causati da virus introdotti nell'Apparecchio Assicurato; - i Danni Materiali Accidentali all'Apparecchio Assicurato oggetto del sinistro per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il codice IMEI/numero di serie dello stesso e il codice IMEI/numero di serie dichiarato sul sito di attivazione online. - i Danni Accidentali causati all'Apparecchio Assicurato dal trasportatore.
--	---

2 SEZIONE COMUNE A TUTTE LE COPERTURE

 CHE COSA NON È ASSICURATO?	2.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE Sono esclusi i Sinistri : - verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi; - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; - causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; - che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; - derivanti da disintegrazione dell'atomo; - derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale; - relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato; - per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro; - per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il numero di serie dichiarato all'atto della adesione e il numero di serie del prodotto malfunzionante.
 LIMITE DI COPERTURA	AVVERTENZA: Il Valore dell' Apparecchio Assicurato è riferito al bene acquistato contestualmente alla sottoscrizione della polizza e, alle condizioni pattuite, costituisce il limite massimo per cui è prestata la copertura assicurativa; pertanto, in caso di indennizzo tramite buono di acquisto omni-canale, il suo valore non potrà in ogni caso superare il prezzo inizialmente pagato.

2.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

AVVERTENZA:

La consegna dell'Apparecchio Di Scambio o l'utilizzo del Buono di Acquisto valgono ad ogni effetto quale quietanza liberatoria e definitiva di ogni diritto dell'Assicurato; pertanto, l'Assicurato non avrà nulla più a pretendere dall'Assicuratore, da SPB e da MEDIAMARKET per tutti i titoli di indennizzo, danno, accessori o spese, anche legali, relativi al Sinistro in oggetto con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede anche verso terzi.

Nei casi di sostituzione dell'Apparecchio Assicurato o emissione del Buono di Acquisto omni-canale, l'Assicurato riconosce che l'Apparecchio Assicurato danneggiato che abbia un residuo valore economico, diverrà di proprietà dell'Assicuratore, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, rinunciando in tal caso l'Assicurato ad ogni diritto sull'Apparecchio in questione.

In tutte le altre ipotesi l'Apparecchio Assicurato rimarrà nella disponibilità e proprietà dell'Assicurato che, ove necessario, sarà tenuto al suo smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo all'Assicuratore.

La cessione di proprietà dell'Apparecchio sarà formalizzata con comunicazione da parte dell'Assicuratore all'atto della definizione del sinistro.

L'Apparecchio Sostitutivo è garantito alle medesime condizioni, limiti ed esclusioni dell'Apparecchio Assicurato originale fino alla data di cessazione della originaria copertura, a condizione che l'Assicurato ne abbia dato preventivamente comunicazione all'Assicuratore con le modalità previste all'articolo "Modifica del rischio" che segue.

3 IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

3.1 DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DELL'ASSICURATO

A richiesta di MEDIAMARKET, SPB ITALIA S.r.l. curerà la gestione amministrativa delle pratiche di **Sinistro**. Conseguentemente si prevede che l'Assicurato deve denunciare l'evento a SPB nel momento in cui è venuto a conoscenza del **Sinistro**.

Chi contatto in caso di sinistro?

Per denunciare un evento di sinistro collegati al sito: <https://mediaworldprotection.it> e segui le indicazioni in esso indicate.

Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico:
02 86 31 19 71

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

3.2 FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI DANNO MATERIALE ACCIDENTALE:

Cosa NON fare :

Procedere in proprio alla riparazione
Dare mandato per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta

Cosa fare

- 1/ Munirsi del **Documento di Acquisto** (scontrino)
 - 2/ **Collegarsi al sito <https://mediaworldprotection.it>**
 - 3/ Inserire il Codice di attivazione “**Numero di contratto**” e la data di acquisto presenti sul **Documento di Acquisto**
 - 4/ Seguire le istruzioni indicate sul sito
 - 5/ Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto “Documenti giustificativi”.
- Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero 02 86 31 19 71 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Documenti Giustificativi:

- 1/ Una dichiarazione che descriva la dinamica in cui è accaduto il **Sinistro**, specificando il modello e il numero di serie dell’**Apparecchio Assicurato** (Dichiarazione di Sinistro)
- 2/ Copia del **Documento di Acquisto**
- 3/ Copia dell’**Attestato**.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA o all’**Assicuratore**.

Al fine di accelerare la corretta valutazione del **Danno Materiale Accidentale** e la gestione amministrativa del **Sinistro** è necessario inoltrare a SPB ITALIA tutta la documentazione richiesta.

Per agevolare la definizione del **Sinistro**, è richiesta all’**Assicurato** la disponibilità a produrre qualsiasi altro documento si ritenesse necessario ai fini di una corretta valutazione del **Sinistro**.

AVVERTENZA:

L’invio di documentazione incompleta potrebbe impedire la gestione della pratica di Sinistro.

4 PROCEDURA DI INDENNIZZO



QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA

Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di **Sinistro** e tutti i documenti giustificativi richiesti, l'**Assicuratore**, secondo le modalità comunicate all'**Assicurato**, organizzerà, in caso di **Danno Materiale Accidentale**, il ritiro dell'**Apparecchio** a domicilio tramite corriere al fine di consentire la diagnosi del **Danno Materiale Accidentale**, il recupero dei dati contenuti nell'**Apparecchio Assicurato** e la sostituzione dello stesso, ove dovuti.

Gli oneri relativi al servizio di ritiro del bene a domicilio sono a carico dell'**Assicuratore**.

La copertura assicurativa prevede la liquidazione dell'indennizzo o la riparazione dell'**Apparecchio Assicurato** entro 7 giorni lavorativi dalla data di conferma del **Danno Materiale Accidentale** da parte del Centro Tecnico, salvo casi di Forza Maggiore, a condizione che l'**Assicurato** abbia fornito tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del Sinistro.

L'**Assicurato** dovrà comunque fornire tutti gli ulteriori documenti che l'**Assicuratore** riterrà necessari per valutare la fondatezza della richiesta d'indennizzo e procedere all'indennizzo stesso.

L'**Assicuratore**, qualora ritenga necessario predisporre ulteriori accertamenti e/o eseguire una nuova stima del **Danno Materiale Accidentale**, in aggiunta alla diagnosi del **Centro Tecnico** Autorizzato potrà richiedere anche l'intervento ed il parere di un perito. Se il **Danno Materiale Accidentale** – secondo la diagnosi effettuata da un **Centro Tecnico** autorizzato dall'**Assicuratore** – non venisse accertato o in caso di mancanza degli **Accessori** originali, l'**Apparecchio Assicurato** sarà restituito all'**Assicurato**.

5 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



COSA FARE AL MOMENTO DELL'ADESIONE?

5.1 MODALITÀ DI ADESIONE

Alla Polizza PROTECTION HARD DISK possono aderire solamente i Titolari di **Carta Fedeltà** MEDIAMARKET nei punti vendita a marchio MediaWorld o i soggetti che si siano registrati sul sito a marchio MediaWorld per l'acquisto online, purché persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, o persone giuridiche con sede in Italia, in occasione e contestualmente all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**.

L'adesione dovrà risultare, a pena di inefficacia del contratto assicurativo, dal **Documento di Acquisto** attestante, oltre all'acquisto o al ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** in caso di procedura «Pick up e Pick and Pay», il contestuale pagamento del Premio.

AVVERTENZA:

L'**Assicurato** deve conservare il **Documento di Acquisto** comprovante il pagamento/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e del Premio di assicurazione. Per ogni eventuale controversia, farà fede il **Documento di Acquisto**.

5.1.1 In caso di acquisto presso un punto vendita

L'adesione avviene quando l'**Aderente**, dopo aver ricevuto copia e preso visione delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, paga il **Premio** della Polizza PROTECTION HARD DISK.

	Il Documento di Acquisto cartaceo sarà debitamente sottoscritto dall'Aderente per ricevuta ed approvazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicurazione decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'Apparecchio Assicurato e del Premio di polizza, così come risulta dal Documento di Acquisto. 5.1.2 In caso di acquisto online All'Aderente sarà data preventiva informativa sulle caratteristiche del rischio assicurato, sul Premio dovuto e sull' Assicuratore. L'adesione avviene quando l'Aderente, dopo aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione, paga il Premio della Polizza PROTECTION HARD DISK. Il Documento di Acquisto e le Condizioni Generali di Assicurazione saranno spedite via email e rese disponibili nell'area riservata del cliente. L'Assicurazione decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il pagamento dell'Apparecchio Assicurato e del Premio di polizza, così come risulta dal Documento di Acquisto. 5.1.3 In caso di acquisto del bene on line secondo la modalità «Pick up e Pick and Pay», il Cliente potrà aderire alla copertura assicurativa sia in modalità on-line contestualmente all'acquisto che al momento del ritiro del bene in negozio. L'adesione avviene quando l'Aderente, dopo aver avuto copia e preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione, paga il Premio della Polizza PROTECTION HARD DISK. Il Documento di Acquisto cartaceo sarà debitamente sottoscritto dall'Aderente per ricevuta ed approvazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicurazione decorre dall'ora e dalla data in cui è avvenuto il ritiro dell'Apparecchio Assicurato previo o con contestuale pagamento del Premio di polizza, così come risulta dal o dai Documento/i di Acquisto.
	5.1.4 Registrazione dell'adesione AVVERTENZA: L'Aderente deve completare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito https://mediaworldprotection.it, a partire dal 2° giorno successivo all' adesione, seguendo le indicazioni proposte e identificandosi attraverso un codice di attivazione (Numero di contratto) rilasciato da MEDIAMARKET al momento dell'acquisto/consegna e presente sul Documento di Acquisto. In questa fase, sarà concessa la possibilità di indicare il nome dell'Assicurato, se diverso, purché effettivo proprietario dell'Apparecchio Assicurato e residente o con sede in Italia, specificandone ogni dato anagrafico/sociale. In corso di procedimento di registrazione sarà, inoltre, chiesto di identificare univocamente l'Apparecchio Assicurato, secondo le specifiche tecniche richieste nonché di esprimere il proprio consenso a ricevere ogni comunicazione successiva e inerente il rapporto assicurativo via email, indicandone il relativo recapito o in via alternativa e subordinata, qualora l'Assicurato non disponga di tale indirizzo o non voglia utilizzare tale modalità, un proprio indirizzo per l'invio di comunicazioni. AVVERTENZA:

	Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative all'Apparecchio Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione. A completamento della procedura l'Assicurato riceverà un Attestato di conferma (l'Attestato) via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato, contenente anche l'identificazione dell'Apparecchio Assicurato. Il rapporto contrattuale si instaura direttamente tra l'Assicuratore e l'Aderente al momento dell'acquisto della polizza, ovvero con l'Assicurato indicato in sede di registrazione qualora diverso da chi ha acquistato la polizza. AVVERTENZA: Ai fini di una migliore comprensione della copertura assicurativa offerta e di una più rapida procedura di indennizzo, l'Assicurato deve conservare le Condizioni Generali di Assicurazione, una copia dell'Attestato e il Documento di Acquisto. AVVERTENZA: In ogni caso, l'adesione al contratto copre <u>un solo Apparecchio Assicurato</u>. <u>6.1 MODIFICA DEL RISCHIO</u> AVVERTENZA: Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'Assicurato o l'Apparecchio Assicurato sono rilevanti ai fini assicurativi, in particolare: -i dati di un eventuale Apparecchio sostitutivo nel quadro della Garanzia Legale di Conformità - o ancora tutte le modifiche dei dati anagrafici dell'Assicurato devono essere comunicati all'Assicurato a SPB per iscritto (SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano), entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente. Il mancato rispetto di tali obblighi potrà causare la decadenza della copertura assicurativa ove ricorrano le condizioni dell'art. 1898 Codice Civile.
 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	<u>6.2 PREMIO DI ASSICURAZIONE</u> Il Premio di polizza è proporzionale al rischio assicurato. L'ammontare del Premio è indicato sul Documento di Acquisto di MEDIAWORLD che attesta il pagamento dello stesso. L'importo del Premio di polizza è pagato integralmente dall'Aderente al momento dell'adesione all'assicurazione. <u>6.3 ONERI FISCALI</u> Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione sono a carico dell'Aderente quale obbligato al pagamento del Premio (tasse incluse) e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo.
 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	<u>6.4 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA</u> La COPERTURA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE si perfeziona il giorno dell'adesione per una durata di 12 mesi ed entra in vigore a partire dalla data di acquisto o dalla data di consegna del bene, se successiva.



COME POSSO
DISDIRE LA
POLIZZA?

6.5 CESSAZIONE DELLA COPERTURA E RECESSO DELL'ADESIONE

AVVERTENZA:

La copertura termina:

- Al primo Sinistro liquidato.
- Alla sua naturale scadenza.
- In caso di restituzione dell'Apparecchio Assicurato.
- In caso di recesso dal contratto assicurativo;
- Negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

6.5.1 Reso dell'Apparecchio Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato si avvallesse della facoltà di reso dell'Apparecchio Assicurato nel termine contrattualmente previsto dal Contraente, il contratto assicurativo si intenderà automaticamente risolto e l'Assicurato potrà ottenere il rimborso del Premio di polizza, al netto delle imposte.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni reso di Apparecchio Assicurato effettuato nei termini previsti.

6.5.2 Recesso dal contratto assicurativo

Sia nel caso di acquisto presso un punto vendita Media World sia nel caso di acquisto online, è data facoltà all'Aderente di recedere dal contratto assicurativo nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di acquisto/consegna dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita Media World in cui si è effettuato l'acquisto.

In entrambe le ipotesi l'Assicuratore provvederà allo storno della copertura ed alla restituzione del relativo Premio, al netto delle imposte di legge, alla Contraente, che ne curerà l'accredito all'Assicurato, purché quest'ultimo non abbia effettuato alcuna denuncia di sinistro.



DOVE VALE LA
COPERTURA?

6.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura ha effetto per fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, nell'ambito della liquidazione del Sinistro, l'Apparecchio Assicurato per la presa in carico e la successiva perizia deve essere in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).

ESEMPIO: Mentre ero in vacanza in Spagna l'Apparecchio mi è accidentalmente caduto ed ha subito un Danno che ne impedisce il funzionamento; la copertura assicurativa è operante?

RISPOSTA: Sì, in questo caso la copertura assicurativa ha effetto (essendo coperti i fatti occorsi in tutto il mondo), ma per poter beneficiare dell'Indennizzo previsto dalle Condizioni di Assicurazione l'Apparecchio deve essere riparato da un Centro Tecnico Autorizzato in Italia.

ALTRE CONDIZIONI

6.7 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che li ha originati.

La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Assicurato di formale richiesta di indennizzo a mezzo raccomandata a.r. all'Assicuratore ovvero a SPB ITALIA. Tale richiesta vale quale costituzione in mora dell'Assicuratore stesso. La prescrizione si interrompe, inoltre, con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.

	<u>6.8 FALSE DICHIARAZIONI</u> Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell' Assicurato, relative a circostanze tali che l' Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l' Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se l' Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l' Assicuratore può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all' Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. <u>6.9 PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI</u> Qualora siano state stipulate in buona fede più polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio regolato con la presente assicurazione, ciascuna di esse produce i suoi effetti entro i propri limiti e condizioni. Non è previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione all' Assicuratore all'atto dell' Adesione ma, in caso di Sinistro, sarà onere dell' Assicurato darne informativa reciproca a ciascuna impresa di assicurazione. <u>6.10 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO</u> La presente copertura assicurativa, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana. La lingua applicabile è l'italiano. <u>6.11 SURROGAZIONE</u> L' Assicuratore che ha liquidato il Sinistro è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti dell' Aderente/Assicurato verso i Terzi responsabili. <u>6.12 CLAUSOLA BROKER</u> MEDIAMARKET, in qualità di Contraente del presente contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker SPB Italia S.r.l., con sede in Corso Monforte 52/54 – 20122 Milano, iscritto al RUI con il numero B 000066743. <u>6.13 CONTROLLO DI ASSICURATORE E BROKER</u> L'autorità incaricata del controllo di AXERIA è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459 , 75436 Parigi Cedex 09, Francia. L'autorità incaricata del controllo della SPB Italia S.r.l. è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.
COME POSSO PRESENTARE UN RECLAMO?	<u>6.14 RECLAMI</u> L' Assicurato o l' Aderente o il Contraente hanno facoltà di inoltrare Reclamo per iscritto, da intendersi quale dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi e agli adempimenti propri dell'intermediario/Broker o dell' Assicuratore. Allo scopo potranno rivolgersi: <i>quanto all'Intermediario:</i> posta: SPB ITALIA S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 52/54 – 20122 Milano e-mail: reclami@spbitalia.it; fax: (+39) 02.86.31.19.44 <i>quanto all'Assicuratore:</i> posta : AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

email : service-reclamations@axeria-iard.fr

SPB ITALIA si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari ai **Reclami** di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione all'Assicuratore ove di Sua pertinenza.

È obbligo dell'**Assicuratore** e dell'Intermediario/**Broker** adottare una politica di gestione dei **Reclami** tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora l'**Assicurato** o l'**Aderente** o il Contraente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del **Reclamo** o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma), corredando l'esposto della documentazione relativa al **Reclamo** trattato.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.

6.14.1 Liti Transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte dell'**Assicuratore**, degli Intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

6.14.2 O.D.R.

L'**Assicurato** o l'**Aderente**, qualora desiderasse sporgere **Reclamo** in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Art. 1892 – Dichiarazione inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze e senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Ex artt 13-14 Regolamento U.E 2016/679

In applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per consentirLe di esprimere un consenso consapevole, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

1. Titolare del trattamento

I suoi dati saranno trattati da AXERIA 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati personali trattati, con una specifica richiesta:

tramite e-mail: dpd@axeria-iard.fr

tramite posta: 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON

2. Responsabile esterno del trattamento

Il Titolare per l'esecuzione delle attività previste dal contratto ha nominato un Responsabile Esterno del Trattamento, SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte, 54- 20122 Milano che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati personali trattati, con una specifica richiesta:

tramite e-mail: privacy@spbitalia.it.

3. Quali dati raccogliamo

3.1 Dati raccolti per finalità assicurative

Useremo i suoi dati per fornire i servizi attinenti alla gestione ed esecuzione della polizza sottoscritta, ed in questa categoria rientrano dati quali: dati anagrafici, di contatto, documento di identità, informazioni relative a sinistri aperti. La base giuridica per l'esecuzione di questo trattamento è l'obbligo contrattuale derivante dalla sottoscrizione della polizza ed un mancato o parziale conferimento dei dati richiesti potrebbe comportare l'impossibilità di attivazione della polizza stessa. I dati così raccolti sono conservati per 10 anni dalla data di scadenza della polizza, secondo quanto previsto dagli obblighi contabili e fiscali.

3.2 Dati relativi a sistemi di pagamento

Le informazioni relative a sistemi di pagamento (carte di credito o SDD) vengono registrate a portale attraverso un sistema di pagamento (PSP) terzo certificato che ne garantisce la tutela e assicura che nessun operatore di SPB possa avere accesso a queste informazioni. Il conferimento di questi dati è necessario per la conclusione del contratto e i dati verranno conservati fino all'ultimo pagamento previsto dal piano e successivamente eliminati. L'interessato, accedendo alla sua area personale, può provvedere alla loro modifica in qualsiasi momento.

3.3 Ticket relativi alla polizza sottoscritta

Per qualsiasi necessità o richiesta di supporto l'utente ha la possibilità di contattare il Customer Care al numero 02 86 31 19 72. L'operatore raccoglierà le informazioni fornite su base volontaria dall'interessato e le registrerà all'interno dell'anagrafica dell'assicurato in modo da avere evidenza della segnalazione pervenuta. La necessità di trattare tali informazioni deriva dagli obblighi contrattuali che discendono dalla polizza sottoscritta e i dati saranno conservati insieme alla anagrafica dell'assicurato fino alla sua cancellazione, a meno che, risolto il ticket, l'interessato non faccia esplicita richiesta di cancellazione.

4. Perché le chiediamo i dati

Il conferimento di questi dati è necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione, ivi compresa la prestazione dei servizi assicurativi offerti. In particolare: adesione alle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e altre prestazioni connesse all'esecuzione dei contratti in essere.

Inoltre, i Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento, sempre nell'ambito delle finalità primarie, per: riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio e difesa dei diritti dell'assicurato, adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

La base giuridica del trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione del contratto assicurativo da parte della Compagnia, nonché il legittimo interesse della stessa a prevenire ed individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione.

Pertanto, in assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle le prestazioni assicurative derivanti dal contratto.

5. Come condividiamo i Suoi dati

5.1 servizi correlati

La informiamo inoltre che i dati, secondo i casi, possono essere comunicati ad altri soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" per le finalità sopra esposte. In relazione a tale finalità i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. Inoltre, nell'ambito della esecuzione delle prestazioni assicurative ovvero in adempimento a obblighi di legge, i dati possono essere comunicati a: studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie legali, periti, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, payment service provider; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le

società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; Organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; CID; ecc.); IVASS, Ministero delle attività produttive, Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine.

L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

5.2 trasferimento dei dati all'estero

Per quanto riguarda il Contact Center che risponde alle richieste dei Clienti si fa presente che questo potrebbe rispondere anche da un Paese extra UE. Se, nell'ambito dei procedimenti per il trattamento dei dati descritti, questi sono trattati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), si garantisce che i dati sono trasferiti a fronte di garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati ed in particolare sulla base di clausole standard nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 46, co. 2, del GDPR o di altre disposizioni che consentano un trasferimento di dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, le quali comprendono anche l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati trasferiti.

6. Quali sono i suoi diritti

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dal Regolamento U.E. 2016/679, nel testo vigente tempo per tempo, i cui principi sono riportati di seguito.

Nello specifico, Lei ha il diritto di ottenere, in ogni momento:

- la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: l'origine dei dati non raccolti presso di Lei, le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, l'eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati (in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali), le garanzie offerte da eventuali Paesi terzi nei quali i dati fossero trasferiti, il periodo di conservazione dei dati (o i criteri per determinarlo), la possibilità di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del loro trattamento, il diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo;
- la comunicazione di copia dei dati in forma intelligibile, nel rispetto dei diritti di terzi;
- la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei dati inesatti e l'integrazione dei dati incompleti;
- ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento U.E. 2016/679, rispettivamente la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati e/o la limitazione del loro trattamento;
- l'indicazione dei destinatari ai quali siano state trasmesse eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione;
- l'identità e i dati di contatto del Titolare e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento;
- i dati personali trattati in maniera automatizzata (in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21 del Regolamento U.E. 2016/679, potrà inoltre opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

7. Modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento il Cliente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i Suoi diritti o ottenere maggiori informazioni, anche in relazione ai dati come trattati o ai soggetti ai quali i Suoi dati possono essere stati comunicati, compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, scrivendo a AXERIA:

- tramite posta a AXERIA, 26 rue du General Mouton Duvernet, 69003 LYON
- tramite e-mail: dpd@axeria-iard.fr

Può inoltre rivolgersi al Responsabile esterno del Trattamento:

- tramite posta a SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte, 54– 20122 Milano,
- tramite e-mail: privacy@spbitalia.it.

È obbligo del Titolare e del Responsabile rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; Fax: (+39) 06.69677.3785.



MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente.

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

GIOVANNIELLO DAISY, iscritto alla lettera E del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. E000760435 in data 04/10/2024, tel. +39 3902863119.1, mail: commerciale@spbitalia.it.

Collaboratore del Broker SPB Italia S.r.l. con sede in MILANO, società iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000066743 in data 15 giugno 2007, con sede in MILANO, Corso Monforte nr. 52-54.

Competente all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ([IVASS](http://www.ivass.it)) vigilare sull'attività di distribuzione svolta.

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

SPB Italia S.r.l. agisce su incarico del cliente.

L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art.22 comma 10 del Decreto Legge n.179 del 18.10.2012 convertito nella legge n.221 del 17.12.2012.

Sezione III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

SPB Italia S.r.l. non possiede alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in Compagnie di assicurazione.

SPB Italia S.r.l. è, inoltre sottoposta a direzione e coordinamento da SPB S.A.S, società di diritto francese, che allo stesso modo, non possiede alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in Compagnie di assicurazione.

Non sussistono, pertanto, situazioni né attuali né potenziali di conflitto con Compagnie di Assicurazione sia perché estranee alla compagine sociale sia in assenza di legami contrattuali che impongano all'intermediario specifici obblighi nella fase di valutazione del prodotto assicurativo, rispondente alle esigenze del proprio mandatario. In ogni caso, SPB Italia S.r.l. e il proprio intermediario addetto operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli assicurati.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

SPB Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, acquisisce dal Contraente ogni informazione utile a identificare le sue specifiche richieste ed esigenze, al fine di cercare Compagnie che offrano una tale tipologia di polizza, con comparazione di differenti prodotti ove esistenti, senza alcun vincolo o obbligo preventivo; l'attività viene posta in essere al fine di permettere una valutazione da parte del Contraente sull'adeguatezza del contratto offerto, anche in riferimento ai beni oggetto di acquisto di cui il contratto assicurativo è garanzia strumentale.

Sezione V – Informazioni relative alle remunerazioni

SPB Italia S.r.l. dichiara che il proprio compenso è una commissione percentuale inclusa nel premio assicurativo e viene corrisposta direttamente e unicamente dalla Compagnia.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi versati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso che ha dato adempimento agli obblighi in materia con apertura di specifico e idoneo conto corrente dedicato e che, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private, si considerano effettuati direttamente all'/dall'impresa di assicurazione.

Sono ammesse le modalità di pagamento dei premi cui sotto elencate:

- i) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ii) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line;
- iii) denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

L'intermediario è autorizzato all'incasso dei premi in forza di specifico accordo con la Compagnia assicurativa e il pagamento in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori ai sensi dell'art. 118 del DLgs. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa prevista in contratto.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa proponente.
- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale).
- d) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap S.p.A., Via Yser nr. 14 – 00198 Roma_ PEC consap@pec.consap.it _mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).